



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 10

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 11-05-2026

Oggetto: OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO E DIVIETO DI CONSUMO E/O DETENZIONE SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA CERASICOLA 2026.

IL SINDACO

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di maggio, il Sindaco DE TOMASO GIUSEPPE

**IL
SIN
DA
CO**

Premesso che ormai da diversi anni, nel periodo da maggio a giugno, un numero cospicuo di lavoratori stagionali immigrati raggiunge il Comune di Turi per la tradizionale raccolta delle ciliegie;

Dato atto che in concomitanza con tale periodo si è registrato nel corso degli ultimi anni un aumento significativo delle vendite di bevande alcoliche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio;

Constatato che, in questo periodo sul territorio comunale si verificano altresì numerosi fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti da bottiglie di vetro e lattine di alluminio, oltre ad eventi di ubriachezza molesta ed aggressività in cui sono dovute intervenire le Forze di Polizia;

Considerato che dette condotte, creando pericolo per la sicurezza e per la pubblica incolumità, impediscono alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche, generando ripercussioni negative anche dal punto di vista del decoro urbano;

Considerata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande ed alimenti di vetro e lattine di alluminio e, in particolare, l'eventuale lancio dei medesimi ai danni dei cittadini e passanti in genere, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltoso le operazioni di pulizia dell'area interessata al termine delle manifestazioni pubbliche;

Preso atto di quanto emerso in altre realtà nazionali e locali e valutata la necessità di adottare provvedimenti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

Richiamata la nota del 7 Giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, con la quale, tra l'altro, si invitavano le Pubbliche Amministrazioni a valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a vietare la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 C.P., e il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'art. 14 ter della legge n. 125/2001, disponga, per tutto il periodo di campagna cerasicola 2026 di cui sopra e, precisamente, dalle **ore 18:00 sino alle ore 04:00 di ciascun giorno, con esecutività immediata, sino al 30 giugno 2026**, il divieto di somministrazione e/o vendita, di bevande alcoliche e superalcoliche in lattine di alluminio e bottiglie di vetro in occasione della Tradizionale Campagna Cerasicola 2026;

Dato atto, altresì, che:

- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità dei consumatori, decretandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- l'abuso dell'alcool genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per gli stessi frequentatori, cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

Ordinanza SINDACALE n.10 del 11-05-2026 COMUNE DI TURI

È copia conforme all'originale sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. depositata presso l'ufficio di Segreteria

Valutato, pertanto, opportuno vietare, per il periodo corrispondente alla Campagna Cerasicola e, nello specifico, dalle ore 18:00 alle ore 04:00 di ciascun giorno, con esecutività immediata sino al 30 giugno 2026, anche il consumo e/o detenzione su area pubblica, di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio;

Ritenuto, necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari di produzione propria, circoli privati, tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, compreso gli h24 di distribuzione automatica, operanti su tutto il territorio comunale;

Considerato che:

- la situazione di fatto che, potenzialmente, potrebbe crearsi nell'abitato Turese, comporta la necessità di un intervento immediato da parte di questa P.A. al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche al fine di prevenire situazioni di emergenza e di urgenza che potrebbero verificarsi durante, ma non solo, gli eventi pubblici;
- vi è l'urgenza di provvedere a causa della potenziale situazione di pericolo per la pubblica e
- privata incolumità;
- l'interesse pubblico, costituito dalla necessità di tutelare l'integrità fisica della popolazione, se
- non tutelato immediatamente potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;
- l'intervento disposto con la presente ordinanza si rappresenta come inevitabile, vista
- l'impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari messi a disposizione dell'ordinamento giuridico;

La presente ordinanza spiega i suoi effetti dalle ore 18:00 alle ore 04:00, con esecutività immediata, sino al 30 giugno 2026;

la presente ordinanza è caratterizzata dalla proporzionalità dell'intervento disposto, tenendo debitamente in considerazione il sacrificio, anche in via astratta, imposto ad uno o più singoli ed eventualmente contrapposto all'interesse collettivo;

Ritenuto, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

Ritenuto, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

- L'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con Legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: " (4) *Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di*

Ordinanza SINDACALE n.10 del 11-05-2026 COMUNE DI TURI

È copia conforme all'originale sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. depositata presso l'ufficio di Segreteria

prevenire e di eliminare pravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente Comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza Urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

Dato atto che si è riscontrata una massiccia presenza di lavoratori stagionali extracomunitari sul territorio comunale e che sussistono validi motivi;

Ritenuto, quindi, necessario assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n.125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale;

Visto l'art.54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa,

- agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, circoli privati, tutte le forme speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, compreso gli h24 di distribuzione automatica, operanti su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto, nell'intero territorio comunale, di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, **dalle ore 18:00 alle ore 04:00 di ciascun giorno, con esecutività immediata, sino al 30 giugno 2026;**
- a chiunque, nell'intero territorio comunale, il divieto assoluto di consumo e/o detenzione su area pubblica di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, **dalle ore 18:00 alle ore 04:00 di ciascun giorno, con immediata esecutività e sino al 30 giugno 2026.**

Ordinanza SINDACALE n.10 del 11-05-2026 COMUNE DI TURI

È copia conforme all' originale sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. depositata presso l' ufficio di Segreteria

AVVERTE che

- le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza, con sequestro finalizzato alla confisca.
- le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

- alla Stazione Carabinieri di Turi (**tba27970@pec.carabinieri.it**);
- Comando della Polizia Locale
(**poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it**);

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito internet del Comune di Turi e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Ordinanza SINDACALE n.10 del 11-05-2026 COMUNE DI TURI

È copia conforme all' originale sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. depositata presso l' ufficio di Segreteria

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Giuseppe De Tomaso

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppe DE TOMASO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-05-2026 al 30-06-2026
Lì 12-05-2026

IL SINDACO
Giuseppe DE TOMASO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Giuseppe DE TOMASO